

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal di dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, già militari della Guardia di Finanza, congedati a domanda, successivamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, deducono, in questa sede, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio in misura inferiore a quello che sarebbe spettato loro per legge.

In particolare, i ricorrenti ritengono che la base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe dovuto includere la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6 *bis* del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232.

2. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti agiscono nei confronti dell'INPS per l'accertamento del loro diritto ad ottenere i benefici economici derivanti da un corretto calcolo dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto.

Si è costituito in giudizio l'Istituto che ha chiesto, innanzitutto, che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art 49 cod. proc. amm. - nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando

generale Guardia di Finanza, dal momento che tale Amministrazione avrebbe emesso il prospetto di liquidazione sulla cui base ha poi provveduto al pagamento del trattamento di fine servizio.

Nel merito, l'INPS sostiene di essersi attenuto ai conteggi ricevuti dall'Amministrazione di appartenenza, rilevando, con riguardo alla norma invocata dai ricorrenti, che l'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 ha in effetti inteso armonizzare il trattamento tra le varie categorie con l'attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ma tale attribuzione deve intendersi limitata alla sola determinazione del trattamento pensionistico, senza alcun effetto con riguardo alla determinazione del trattamento di fine servizio. L'Istituto osserva che, in ogni caso, i ricorrenti sono decaduti dal diritto a tale attribuzione in quanto avrebbero dovuto presentare domanda entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate entrambe le predette anzianità (anagrafica e di servizio).

Nell'ipotesi di accertamento del diritto rivendicato dai ricorrenti, l'INPS chiede, in via subordinata, che non sia loro riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.16, comma 6 della legge n. 412 del 1991 e dell'art.22, comma 36 della legge n. 724 del 1994.

3. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. 1 In via preliminare deve essere respinta la richiesta dell'Istituto di disporre la chiamata in giudizio del Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, Amministrazione presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio. Rivisitando il proprio precedente orientamento (richiamato dalla difesa dell'Istituto), il Collegio ritiene infatti di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale, ormai divenuto prevalente, secondo cui *“l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6/9/2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la*

controversia” (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; C.G.A.R.S., 29 giugno 2022, n. 776).

4.2 Il ricorso deve essere accolto, salvo doversi escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, legalmente precluso, come eccepito dall’Istituto.

L’INPS afferma di non poter accogliere l’istanza di revisione perché la maggiorazione della base di calcolo spetterebbe solo in caso di cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente al servizio ovvero ancora per decesso, ma non per l’ipotesi di dimissioni volontarie.

Tale assunto non può essere condiviso, perché il comma 2 dell’art. 6 *bis* del sopra menzionato decreto legge n. 387 del 1997, espressamente dispone che *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”*. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

La maggiorazione spetta pertanto anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma. Con un secondo argomento, l’INPS afferma che tale disposizione non può trovare applicazione in favore dei ricorrenti in quanto si tratterebbe di *ex* appartenenti alla Guardia di Finanza, mentre la norma andrebbe riferita soltanto agli *ex* appartenenti della Polizia di Stato.

Anche questa tesi non merita condivisione.

La disposizione in esame trova applicazione non solo in favore del *“personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*, ma anche in favore del *“personale delle forze di polizia con qualifiche*

equiparate”. E a chiarire che alla predetta disposizione deve essere data una lettura estensiva è intervenuto anche l’art. 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale ha disposto che a tutto il “*personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472*”.

Pertanto, in adesione della prevalente giurisprudenza, deve affermarsi che il beneficio invocato dai ricorrenti contempla non solo gli appartenenti alla Polizia di Stato, ma anche gli appartenenti alla Guardia di Finanza (cfr. la già citata sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1184, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133; T.R.G.A. Alto Adige, Bolzano, 4 novembre 2021, n. 308).

5. Ciò premesso in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale rivendicata dai ricorrenti deve essere esaminata l’eccezione sollevata dall’INPS.

L’Istituto sostiene che i ricorrenti sarebbero decaduti dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 *bis*, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “*la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità*”.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente osservare che il mancato rispetto del termine previsto da una norma non comporta effetti decadenziali quando la norma non contenga un’esplicita previsione in tal senso. Come è stato condivisibilmente osservato con riguardo al sopra citato art. 6 *bis*, comma 2, “*proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti*” (in questi termini la già citata pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall’INPS, si deve concludere che nel caso in esame non si è verificato alcun effetto decadenziale.

6. Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, il ricorso deve essere accolto nel merito con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6 *bis* del decreto legge n. 387 del 1987, e quindi con l'obbligo dell'Istituto di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Tuttavia, come rilevato dall'INPS, sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

Le spese di giudizio, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti, [REDACTED] alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO